



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-quinquies DL n. 52/2021 convertito in L n. 87/2021 nel Comune di Trieste

1) Previsione normativa.-

L'art. 1 del DL n. 127/2021 ha introdotto l'art. 9-quinquies del DL n. 52/2021 convertito in L n. 87/2021, estendendo l'obbligo del possesso e dell'esibizione della certificazione verde Covid-19 o della certificazione di esenzione dalla relativa campagna vaccinale in ambito lavorativo pubblico, a decorrere dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021.

Gli Enti definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto degli obblighi di cui alla suddetta normativa, con riferimento a quanto previsto dal DPCM dd. 12 ottobre 2021.

2) Soggetti destinatari dell'obbligo.-

Tutto il personale dipendente del Comune di Trieste e tutti i soggetti terzi che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Ente, anche sulla base di contratti esterni, nonché i titolari di cariche elettive.

3) Soggetti esclusi dall'obbligo.-

Tutta l'utenza, con eccezione di quanto previsto dagli artt. 2-bis, 9-bis e 9-ter.1 del DL n. 52/2021 convertito in L n. 87/2021, e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale anti-COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

4) Ambito applicativo.-

Ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in ambito pubblico è fatto obbligo ai soggetti di cui al punto 2) di possedere e di esibire su richiesta del personale di controllo (di seguito verificatori) la propria certificazione verde COVID-19 ovvero la propria certificazione di esenzione dalla relativa campagna vaccinale unitamente, sempre su eventuale richiesta dei verificatori, un proprio idoneo documento di identità.

Restano ferme le misure organizzative previgenti riguardanti gli ambiti educativo, scolastico, culturale e socio-sanitario nonché quanto disposto dai su citati artt. 2-bis, 9-bis e 9-ter.1 del DL n. 52/2021 convertito in L n. 87/2021 e dall'art. 4-bis del DL n. 44/2021 convertito in L n. 76/2021.

5) Modalità di effettuazione delle verifiche del possesso e dell'esibizione delle prescritte certificazioni COVID-19 o di esenzione dalla relativa campagna vaccinale.-

I Direttori che gestiscono gli appalti di portierato nelle varie sedi comunali provvedono a delegare l'effettuazione dei controlli in parola alle ditte appaltatrici.

Ogni Direttore provvede ad organizzare l'effettuazione dei controlli nelle sedi comunali prive del servizio di portierato, individuando a tal fine i propri dipendenti o incaricati sul piano operativo.

La delega dovrà essere formalizzata per iscritto sulla base dello schema allegato alla presente.

Essa potrà essere individuale o cumulativa e dovrà contenere le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica, evidenziando in particolare i limiti cui deve attenersi il verificatore, le modalità concrete di effettuazione dell'accertamento, le informazioni aggiuntive ai lavoratori nel caso di contestazioni, nonché l'incarico al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa di settore.

La verifica del possesso e dell'esibizione della certificazione verde COVID-19 o della certificazione di esenzione dalla relativa campagna vaccinale è effettuata in occasione dell'accesso ai luoghi di lavoro, presso i relativi ingressi, anche a campione, mediante dispositivi di lettura del codice a barre bidimensionale (QRcode) con la prevista applicazione "VerificaC19" che consente di controllare unicamente l'autenticità, l'integrità e la validità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario e la sua data di nascita, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Il verificatore chiede l'esibizione della certificazione all'interessato, che è tenuto ad esibire il relativo QRcode in formato digitale oppure cartaceo.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell'art.9 del decreto legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale la verifica sarà effettuata mediante lettura del QRcode in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo i soggetti diversi dai dipendenti del Comune di Trieste sono tenuti ad esibire la relativa certificazione di esenzione.

I soli dipendenti del Comune di Trieste potranno trasmettere la documentazione sanitaria di esenzione al Medico Competente di Ente. In tale caso non saranno soggetti ad alcun controllo. Il Medico Competente di Ente, ove autorizzato dal dipendente, può informare i verificatori sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. Qualora tale informazione non sia resa disponibile viene fatta salva la comunicazione da parte dei verificatori all'Ufficio Centrale di Sorveglianza Sanitaria del Comune di Trieste dei soli nominativi del personale dipendente che in ingresso dichiara il possesso di tale certificazione, ai fini delle verifiche strettamente necessarie all'applicazione delle misure previste dagli artt. 9-ter, commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss.

L'attività di verifica non prevede ulteriori operazioni, ivi compresa la raccolta a qualsiasi fine o forma dei dati personali verificati, salvo quelle strettamente necessarie all'applicazione delle misure previste dagli artt. 9-ter, commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss.

Trattandosi di obbligo normativo di esibizione delle prescritte certificazioni, in nessun caso è ammessa l'autocertificazione del loro possesso.

Il lavoratore che risulta privo di certificazione valida non può entrare o permanere nella sede di lavoro né essere adibito a lavoro agile.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza della certificazione verde COVID-19 da parte di un soggetto di cui all'art. 1 comma 2 del DL n. 127/2021, fermo restando l'allontanamento immediato, il Direttore competente sul posto di lavoro interessato dovrà dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro del soggetto, ove esistente, per gli adempimenti di competenza.

Il personale dipendente del Comune di Trieste è tenuto a sottoporsi a verifica prima della timbratura di ingresso in servizio e nel caso a giustificare entro la fine di ciascuna giornata la propria assenza per mancato possesso o mancata esibizione delle prescritte certificazioni sulla piattaforma di rilevazione delle presenze (SSD) utilizzando la causale ASSPAS. Tale giustificazione non comporta conseguenze disciplinari e dà diritto alla conservazione del posto senza retribuzione o ogni altro compenso o emolumento comunque denominati, intendendosi per tali qualsiasi componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque

denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

In mancanza di tale giustificazione l'assenza verrà considerata ingiustificata e saranno applicate le previste sanzioni disciplinari.

La responsabilità dell'accertamento e della contestazione dell'eventuale violazione del divieto di accesso o di permanenza nei luoghi di lavoro da parte di tutti i soggetti di cui al punto 2) è in capo a ciascun Direttore di Dipartimento o di Servizio in ragione delle attribuzioni di ciascuno rispetto al luogo di lavoro interessato, unitamente all'obbligo di trasmissione dei relativi atti al Prefetto di Trieste.

Per quanto riguarda le operazioni elettorali in dipendenza del turno di ballottaggio previsto nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2021, fatta salva l'esenzione dall'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni in parola per i cittadini votanti, la verifica del possesso e dell'esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 potrà essere effettuata dal Direttore dei Servizi Demografici con le modalità di cui sopra e verifica a campione.

6) Comunicazione della mancanza di certificazione.-

I dipendenti del Comune di Trieste che non siano in possesso della certificazione verde COVID-19 o della certificazione di esenzione dalla relativa campagna vaccinale possono comunicare anticipatamente un tanto utilizzando la causale ASSPAS sulla piattaforma SSD.

Tale inserimento integra la comunicazione di cui all'art. 9-quinquies, comma 6, del DL n. 52/2021 convertito in L n. 87/2021.

Il dipendente comunale sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, ancorché senza retribuzione o ogni altro compenso o emolumento comunque denominati, intendendosi per tali qualsiasi componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

In caso di richiesta da parte del Direttore competente derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i dipendenti comunali sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 9-quinquies del DL n. 52/2021 convertito in L n. 87/2021 con il preavviso nel caso stabilito da ciascun Direttore, non superiore alle 48 ore antecedenti la presa di servizio.

7) Modalità di accertamento e contestazione delle violazioni.-

Qualora il verificatore constati la non validità del certificato verde COVID-19 o della certificazione di esenzione dalla relativa campagna vaccinale oppure il rifiuto all'esibizione da parte del soggetto tenuto a possederla ed esibirla, l'accesso alla sede di lavoro è interdetto.

Ove i soggetti previsti al precedente punto 2) accedano alla sede di lavoro o venga constatata la loro presenza sul posto di lavoro in assenza delle prescritte certificazioni o rifiutino l'esibizione della certificazione, ciascun Direttore è responsabile dell'accertamento e della contestazione della violazione dell'obbligo di cui al comma 7 dell'art. 9-quinquies del DL n. 52/2021 convertito in L n. 87/2021 e della prevista trasmissione degli atti relativi alla violazione al Prefetto di Trieste per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione a ciascun luogo di lavoro gestito.

A tal fine i verificatori comunicano al Direttore di Dipartimento o di Servizio in ragione delle attribuzioni di ciascuno rispetto al luogo di lavoro interessato le generalità del trasgressore.

La persona sprovvista di certificazione valida deve immediatamente lasciare il posto di lavoro; qualora dipendente comunale, il Direttore di riferimento, come individuato al periodo che precede, comunicherà alla P.O. Gestione Giuridica, Affari Generali, Relazioni Sindacali, Attività Extralavorative e Progetti Speciali del Servizio Risorse Umane l'inizio della sua assenza ingiustificata, che perdurerà fino all'esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative, provvedendo ad avviare la prevista segnalazione disciplinare.

Restano ferme le responsabilità penali per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde COVID-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

8) Obbligo di osservare specifiche disposizioni.-

Il personale comunale è in ogni caso tenuto al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché del Protocollo di rientro approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 198 del 4 giugno 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 o di esenzione dalla relativa campagna vaccinale non fa venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione dovuti in caso di accertata positività al contagio o di quarantena. Il soggetto affetto da COVID-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi. Le certificazioni verdi COVID-19 o di esenzione dalla relativa campagna vaccinale eventualmente già acquisite anche se non ancora revocate non autorizzano in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Restano integralmente valide le specifiche previsioni normative e di Ente per le strutture educative e scolastiche, socio-sanitarie e socio-assistenziali, museali e culturali nonché quanto previsto dagli artt. 2-bis, 9-bis e 9-ter.I del DL n. 52/2021 convertito in L n. 87/2021.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 14/10/2021 12:41:41

IMPRONTA: 46E3A8421B9D26B697DBA8B39522AEB316635AE8E1C3DA27E613D6560F01DE1D
16635AE8E1C3DA27E613D6560F01DE1D11954172FF1AA9EF3F609AF96A0B9825
11954172FF1AA9EF3F609AF96A0B98252601E1D7CC01A068CBAF1157A8ABEF11
2601E1D7CC01A068CBAF1157A8ABEF11D88795698A5E4B2624064455447BEEA5